

DIRITTI UMANI, DIRITTI DEI POPOLI E GLOBALIZZAZIONE GIURIDICA

Por el Dr. VITTORIO FROSINI
Humanista y Jurista

SOMMARIO

1. LA GLOBALIEZZAZIONE ECONOMICHE ED INFORMATICA
2. LA GLOBALIZZAZIONE GIURIDICA
3. GENESI E SVILUPPO DEI DIRITTI UMANI
4. DUE CARATTERISTICHE DI TALE SVILUPPO
5. DUE DOCUMENTI AFRICANI SUI DIRITTI UMANI E DEI POPOLI

1. LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICHE ED INFORMATIVA

Il trapasso del ventesimo al ventunesimo secolo è segnato da una profonda trasformazione della civiltà umana: tanto nei suoi aspetti esteriori, ossia nelle condizioni di vita dello uomo sulla terra (e possiamo aggiungere, nello spazio dei cieli), quanto nei suoi aspetti interiori, cioè nelle modificazioni della coscienza collettiva dell'umanità.

Se si prendono in considerazione i progressi compiuti nell'ambito della scienza medica e di quella biologica, in particolare il ricorso ai trapianti, alla fecondazione artificiale, al trasferimento degli embrioni ed ora alla clonazione dei tessuti umani, si potrebbe dire che si è in presenza di una autentica mutazione antropologica, dell'avvento di un secondo Adamo di creazione artificiale. Questo, per quanto attiene alle forme della vita materiale nei rapporti col mondo e con le regole della natura; ma è sulle innovazioni del mondo morale, che intendiamo soffermarci.

L'evoluzione della convivenza umana, che ha avuto la sua preparazione e ricevuto, il suo impulso lungo, l'arco della seconda metà del ventesimo secolo, sembra aver toccato il suo punto di slancio proprio all'inizio ed al presente secolo: essa ha ricevuto la sua designazione col termine di globalizzazione. Questo termine è diventato d'uso comune, e viene riferito solitamente al carattere della nuova economia, diffusa o che va diffondendosi a livello planetario.

La globalizzazione economica consiste nella espansione e nella interconnessione delle grandi potenze produttive di beni e servizi e delle finanziarie: l'esempio più evidente è quello fornito dalle contrattazioni delle valute e delle azioni di borsa di tutto il mondo: una, variazione che si verifica nella borsa di Tokio viene immediatamente recepita e suscita conseguenze sugli investimenti finanziari e sulle strutture portanti della produzione economica. Una simile scenografia era inconcepibile nei secoli passati: va però sottolineato, che questa globalizzazione economica è stata realizzata nel quadro della globalizzazione informatica, cioè dello scambio delle informazioni automatizzate, di elaborazione elettronica dei dati e di trasmissione telematica, comprensiva di quella televisiva.

La possibilità di conoscere, o addirittura di assistere ad un evento che si verifica in qualunque parte del mondo nello stesso momento in cui esso avviene, ha consentito alla coscienza del genere umano, prima frammentata e separata nelle sue diverse formazioni culturali, di acquistare una sua reale universalità. Con la quale si intende una visione globale delle esperienze e dei rapporti, che accomunano le genti di tutto il mondo nella identificazione della figura morale umana come compendio dell'intera umanità.

2. LA GLOBALIZZAZIONE GIURIDICA

A queste due forme di globalizzazione cui abbiamo accennato, si aggiunge una, terza, che rappresenta anch'essa una novità rivoluzionaria nella storia del genere umano: la globalizzazione giuridica, consistente nel processo di penetrazione ed omogeneizzazione dei diritti umani negli ordinamenti giuridici. Mai, per tutta la successione delle generazioni e dei secoli precedenti, era stata attribuita ad ogni essere umano, in quanto tale, il diritto a ricevere una protezione giuridica della sua libertà e dignità. Malgrado la proclamazione di una eguaglianza e fraternità, delle anime nella mirifica visione evangelica e paolina, malgrado la affermazione filosofica di un diritto naturale di cui tutti gli esseri umani sarebbero partecipi, malgrado le dichiarazioni contenute nelle costituzioni generate dalle rivoluzioni americana e francese, malgrado tutto questo, permaneva, fino alla metà del ventesimo secolo, la differenza di status giuridico fra uomini e donne, fra liberi e schiavi, fra padroni e sottoposti, giacchè gli esseri umani erano distinti per classi, per categorie, per generi e per etnie.

E' soltanto alla metà del ventesimo secolo, con l'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da parte dell'assemblea delle Nazioni Unite nel dicembre 1948 a San Francisco, che si apre questa prospettiva su un nuovo mondo giuridico. Tale rivolgimento nella storia degli ordinamenti giuridici si è potuto verificare, perchè con la costituzione delle Nazioni Unite il 26 giugno 1945, tutte le nazioni, anche quelle di paesi ex-coloniali, hanno trovato rappresentanza in un organismo sovranazionale, e funzionalità in un ordinamento internazionale unificato.

Si possono fare alcuni esempi, per indicare la tendenza ad un procedimento di globalizzazione nei secoli precentati. Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico e quello economico, fra di loro strettamente connessi, al può fare riferimento alla invenzione e diffusione delle armi da fuoco. Originarie in Europa, esse stabilirono il predominio delle potenze tecnologicamente avanzate su tutto il resto del mondo: la nuova forza distruttiva in possesso degli uomini di razza bianca infranse le frontiere, aprì nuovi spazi ai commerci, impose nuovi rapporti di sfruttamento economico delle risorse naturali e della mano d'opera, si propagò per tutta la terra.

Per quanto riguarda l'aspetto giuridico della convivenza umana, l'impero di Roma antica, fondato sulla spada e mantenuto con l'amministrazione della giustizia, divenne, dopo l'editto di Caracalla nel 574, l'ordinamento di una cittadinanza comune per tutte le genti del Mediterraneo e dell'Europa occidentale, unificando l'esperienza giuridica.

La globalizzazione giuridica consiste dunque nella diffusione planetaria dei «diritti umani»: così chismati in sostituzione del termine di «diritti dell'uomo» proclamati nelle dichiarazioni di fine Settecento. Questa variazione semantica ha due ragioni: la prima, perchè unifica nell'essere umano l'uomo e la donna; e la seconda, più importante, perchè si diversifica dalla formulazione precedente, in

quanto essa rappresenta l'avvento di una terza generazione dei diritti; la prima generazione dei diritti dell'uomo affermava il diritto di ognuno alla eguaglianza di trattamento giuridico in sede giudiziaria, allo esercizio della libertà personale, di parola e di iniziativa economica, al rispetto della proprietà privata. La seconda generazione dei diritti, sopravvenuta alla fine dell'Ottocento e che ebbe la sua consacrazione nella costituzione della Repubblica di Weimar e in quella delle repubbliche sovietiche, consisteva in una rivendicazione dei diritti sociali del cittadino, ossia nella sua pretesa nei confronti dello Stato dalla protezione sociale del lavoro, della salute, dell'educazione pubblica. La terza generazione, riferita alla civiltà tecnologica, afferma l'esistenza dei diritti umani alla pace nel mondo con la comune difesa della distruzione atomica; alla qualità della vita, non come mera sopravvivenza fisica, ma come soddisfacimento dei bisogni; alla libertà di informazione e di comunicazione e di protezione della vita privata. Sano queste soltanto indicazioni di una tendenza in atto, la quale, oltre che diritti individuali, coinvolge diritti collettivi di minoranze disaggiate, di popoli con le loro culturali, di nuovi soggetti giuridici associati.

3. GENESI E SVILUPPO DEI DIRITTI UMANI

Nel mezzo secolo che ci divide dalla Dichiarazione universale dei diritti umani sono sopravvenuti mutamenti e innovazioni, sul contenuto e sulla funzionalità di essa, che richiedono un attento esame, per evitare che la globalizzazione giuridica sia considerata come un fenomeno ideologico, privo di presa di possesso sulla realtà.

Infatti, la creazione di una carta dei diritti umani venne giustificata o celebrata, al suo apparire, come il prodotto di una reazione etica della coscienza collettiva, come un epifenomeno di emozionalità politica, come una conseguenza dello sdegno e dell'orrore prodotti dalla conoscenza e della tragica esperienza delle persecuzioni, degli eccidi, dei campi di concentramento, che avevano impresso un tragico marchio sul temIso della seconda guerra mondiale. Bisogna però constatare che la globalizzazione giuridica è strettamente connessa, anzi condizionata, della globalizzazione della civiltà tecnologica, e in particolare delle sue forme economica e informazionale. Tutt'e tre hanno avuto il loro avvio, il loro impusso propulsivo, il loro avanzamento sul piano mondiale dall'intervento e della vittoria degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale.

Secondo quanto esposto e dimostrato dalla dottrina, la novità e la diffusione dei diritti umani sono dipese dal progresso e della espansione della tecnologia occidentale: basti pensare alla parità dei diritti fra uomo e donna, irrinunciabile nelle società tecnologicamente avanzate, assente o carente in quelle arretrate.

Anche la globalizzazione economica ha costituito una componente strutturale della evoluzione morale dei diritti umani, poichè essa ha infranto le chiusure di orgoglio diffidente degli Stati del Terzo Mondo; ha obbligato tutto il resto del mondo a fare parte di un unico sistema sottoposto alle grandi potenze economiche.

Basterà accennare al fatto, che tutti i regimi politici emergenti hanno fatto ricorso, talora in modo massiccio e masochistico, ad acquisti di materiale bellico dalle industrie dei Paesi avanzati, anche a scapito della diffusione dei benefici offerti della civiltà tecnologica negli altri campi della produzione economica di pace, della salute, della lotta contro l'analfabetismo, della elevazione del tenore di vita.

Tuttavia, il processo evolutivo della accettazione e talora del parziale radicamento dei diritti umani nei Paesi estranei alla tradizione occidentale si è verificato almeno come proposizione di formule legali, i diritti umani vendono menzionati negli ordinamenti giuridici di quasi tutti i Paesi del mondo. In quanto alla loro efficienza, ossia alla loro effettiva incidenza pratica sulla vita della società civile, il discorso è diverso. Non si può parlare per questo di fallimento della iniziativa intrapresa nel dicembre 1948 a San Francisco, perché il principio della superiorità dei diritti umani, in quanto diritti dei singoli individui che di essi sono portatori, è ormai diffuso come esigenza nelle forme culturali avanzate della coscienza collettiva dell'umanità. E' avvenuto che negli Anni Novanta, per poter ricevere gli aiuti dell'Occidente, alcuni Stati abbiano sottoscritto convenzioni o abbiano approvato norme costituzionali a difesa dei diritti umani.

4. DUE CARATTERI DI TALE SVILUPPO

In questa sede si vuole richiamare l'attenzione del lettore su due caratteri distintivi della nuova forma ssunta della evoluzione della globalizzazione giuridica dei diritti umani. Essi sono: il primo, che alla rivendicazione dei diritti dei singoli individui si è aggiunta quella dei diritti dei popoli e delle minoranze, infrangendo così il mito illuministico della eguaglianza giuridica.

Il secondo di tali caratteri è quello della nuova forma giudiziale assunta dalla figura dei diritti umani in aggiunta ed integrazione di quella legislativa, come sua garanzia di difesa.

Sul primo di tali caratteri evolutivi, che hanno provocato una mutazione giuridica dei diritti umani, è stata richiamata l'attenzione degli studiosi sin dal 1994 in un saggio di Erhard Denninger, il quale ha messo in rilievo il processo di «regionalizzazione» che si va verificando nelle convenzioni internazionali sui diritti umani, rompendone la crosta omogenea unitaria, per affermare i diritti dei popoli accanto a quelli degli individui. L'esempio più significativo è quello offerto dalla approvazione della Carta di Banjul da parte della Organizzazione per l'Unità africana il 27 giugno 1981 (ma entrata in vigore nel 1986): tale Carta era infatti intitolata «sui diritti dell'uomo e sui diritti dei popoli» Ad essa ha fatto seguito la creazione della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, destinata a mettere in atto i principi emanati dalla Carta; il suo regolamento di procedura, approvato nell'ottobre 1995 a Praia (Capo Verde), rappresenta il passaggio della fase legislativa a quella esecutiva della protezione dei diritti, ulteriore tappa di un faticoso processo.

L'altro carattere distintivo della attuale fisionomia giuridica dei diritti umani, anch'esso innovativo rispetto alla loro enunciazione originaria del 1949, è quello della assunzione dei diritti umani al rango di pretese riconosciute, garantite e sanzionate da Corti giudiziarie internazionali: una evoluzione attuata in Europa fin da quando l'art. 38 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, istituì una Corte europea dei diritti dell'uomo, che entrò in funzione il 10 maggio 1954.

Questo fatto ha conferito ai diritti umani una nuova funzionalità ed una importanza primaria nei rapporti giuridici fra i cittadini e i loro Stati di appartenenza. E' infatti avvenuto, non soltanto che la Corte sia, diventata giudice nelle controversie fra i singoli individui e gli Stati, ma che i diritti umani, consacrati nella Convenzione europea, ed in altri documenti, abbiano assunto il significato di norme interpretative nelle controversie giudiziarie di diritto interno. Un esempio indicativo di questo processo osmotico di trasfusione normativa è quello (connesso all'esperienza personale di chi scrive) della sentenza pronunciata dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura il 5 luglio 1985, con la quale venne abolito il dibattimento del procedimento disciplinare a porte chiuse, in conformità, allo art. 6, co. 1 della Convenzione, secondo cui «ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza: entro un termine ragionevole». Analoghe esperienze giuridiche si sono verificate anche negli altri Paesi della Comunità Europea.

Una conferma del carattere evolutivo dei diritti umani, cui abbiamo accennato, è quella, data, giunti quasi al termine del secolo scorso, dal Protocollo istitutivo della Corte africana dei diritti, dell'uomo e dei popoli, adottato il 9 giugno 1998 dall'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità africana, riunita a Ouagadougou. Essa non era stata prevista (a differenza di quanto era invece già contenuto nella Convenzione europea) della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

5. DUE DOCUMENTI AFRICANI

Si è fatto specifico riferimento ai due documenti giuridici africani, il primo relativo alla Commissione e il secondo alla Corte di giustizia, perchè essi rappresentano il più recente contributo al processo di globalizzazione giuridica dei diritti umani, già verificatosi nei Paesi degli altri continenti.

E' stato perciò più volte affermato, che la dottrina e la formalizzazione giuridica dei diritti umani siano la proiezione ideologica di una tradizione culturale è di una prerogativa politica (la democrazia rappresentativa) che sono proprie dei Paesi di civiltà occidentale, che si è proiettata sul resto del mondo. Ma che questa estensione della teoria e della pratica dei diritti umani abbia ormai coinvolto anche il così detto «Continente nero», finora considerato refrattario nella sua composizione interiore di civiltà, indigena a tali influssi, è la dimostrazione

del carattere fondamentale dei diritti umani come attributo morale di cui partecipa il genere umano.

I due documenti africani costituiscono, come si è accennato, due fasi dello sviluppo della globalizzazione giuridica successiva a quella della legislazione, che prese corpo nella Carta dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1982 essi corrispondono cioè alla fase esecutiva ed alla fase della tutela giudiziaria.

L'interesse presentato dalla istituzione della Corte africana travalica quello della sua struttura, regolamentare (nomina dei giudici, indicazione della sede, sistema procedurale, ecc.). Infatti l'art. 5, punto 3, del documento dispone che «la Corte può legittimare organizzazioni non governative con *status* di osservatori e singoli individui ad inoltrare ricorsi direttamente dinanzi ad essa»: si tratta dunque del riconoscimento di una facoltà e non di una pretesa legittima, come dinanzi alla Corte europea. Vi è inoltre contenuto un esplicito riconoscimento della parità dei diritti della donna: l'art. 12 dispone che nella designazione dei candidati alla nomina di giudice, «deve prendersi adeguata attenzione ad una congrua rappresentanza dei due sessi»; e l'art. 14 che «nella elezione dei giudici l'Assemblea (dell'OUA) assicura altresì che vi sia una adeguata rappresentanza di entrambi i sessi».

Con questi documenti, la civiltà giuridica del XXI secolo si dispiega in dimensione planetaria come globalizzazione giuridica dei diritti umani.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Per una argomentazione (con corredo bibliografico) dei temi trattati nel saggio, v. V. Frosini, *Teoria e tecnica dei diritti umani*, 3.^a ediz., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1998. Il saggio di E. Denninger nel volume dell'A., *Diritti dell'uomo e lege fondamentale*, a cura di C. Amirante, ed. Giappichelli, Torino 1994. I due documenti africani sono riportati in *Per una convergenza mediterranea sui diritti dell'uomo*, vol. II, a cura di P. Ungari e M. Modica, Editrice universitaria di Roma - La Goliardica, Roma 1999.